



CITTA' DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

2° Settore Territorio e Ambiente

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO

(Norme tecniche ambientali)

(modifiche con deliberazione Consiglio n.76 del 20.10.10)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 AMBITO DI INTERVENTO

1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle disposizioni del **Piano generale degli impianti pubblicitari** in seguito chiamato "Piano".

2. Il Piano individua le tipologie degli impianti pubblicitari e disciplina la loro localizzazione nel territorio del Comune di Termini Imerese tenuto conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità dell'ambiente e dell'immagine della città. Il Piano è formato dai seguenti elaborati:

- Regolamento (Norme tecniche ambientali)
- Tavola 1 - Stato Attuale - Localizzazione degli impianti pubblicitari in scala 1:2.000
- Tavola 2 - Azzonamento del territorio comunale in scala 1:2.000

3. L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

4. Gli impianti pubblicitari possono risultare:

- di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio (insegne, scritte, tabelle e simili);
- a carattere pubblicitario per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio (cartelli, impianti per affissioni, impianti su arredo urbano e simili).

5. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico e risultano elencate e classificate nei successivi articoli. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel **Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di competenza del Settore Servizi Tributarî.

Articolo 2 MODALITÀ TECNICHE DI PRESENTAZIONE

1. Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare, al Settore Territorio e Ambiente del Comune, istanza in bollo. L'istanza deve contenere: la generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente.

2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

- Planimetria in scala 1:2.000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;

- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm 9X12;
 - Relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
 - Disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50.
3. Per la fase istruttoria e i relativi tempi valgono le disposizioni del vigente regolamento edilizio.

4. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità per conto altrui, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della denuncia di inizio attività di cui agli artt.19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241, dell'art. 2 della L. R. n. 17/1994 e dell'art.14 del vigente regolamento edilizio, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

5. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, ovvero su aree o strade di altro ente, dovrà essere acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detti Enti prima del rilascio dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

Articolo 3

SUDDIVISIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso in zone così come individuate nella tavola in scala 1/2.000. Per ogni zona si indicano, tenuto conto delle sue caratteristiche urbanistiche, della sua storia, dei suoi valori ambientali, le tipologie di impianti ammesse così come di seguito specificato:

ZONA 1- E' formata dalla parte di territorio urbano caratterizzato dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali in coerenza con il PRG e tenuto conto dei vincoli ambientali di cui al D.Lgs. 490/99. Comprende al suo interno dei particolari ambiti urbani, indicati come sottozona, che sono i seguenti:

1a La parte di centro storico con vincoli ambientali di cui al D.Lgs. 490/99.

1b La rimanente parte di centro storico come individuato nel PRG.

Qualora la linea di demarcazione tra le due diverse parti venga a porsi al centro di una via, la stessa deve intendersi come ricadente per intero nella parte **1a**.

ZONA 2 – E' formata dalle parti del territorio comunale di particolare pregio ambientale, storico e culturale sottoposte a vincolo ambientale di cui alla D.Lgs. 490/99.

ZONA 3 – La parte rimanente del territorio comunale in prevalenza non sottoposta a vincolo ambientale.

Articolo 4 **CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

INSEGNE

- Insegne frontali, parallele al piano dell'edificio (plance, targhe, pannelli, neon, lettere singole, ecc.)
- Insegne a bandiera, perpendicolari al piano della facciata dell'edificio (standardi fissi, plance, targhe, pannelli, neon, lettere singole, ecc.)
- Insegne nel terreno (totem, cassonetti, ecc.)

IMPIANTI

- Cartelli a muro o autoportanti di grandi dimensioni (supporto e cornice)
- Impianti per affissioni (vetrina, standardo, tabella)
- Impianti su arredo urbano (supporto informativo, totem, pensilina autobus, parapetonale)

Articolo 5 **CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO**

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

2. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

3. Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.

4. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza,

della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".

5. Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

6. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.

7. In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 6 INSEGNE

1. Nelle zone di cui alla suddivisione elencata all'art.3, di norma è sempre ammesso inserire insegne di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente. La possibilità di collocazione di insegne a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la suddivisione ambientale del territorio di cui all'art.3 e la classificazione di cui all'art.4, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

Zona 1a (centro storico con vincoli ambientali di cui al D. Lgs 490/99)

INSEGNE FRONTALI - Sono ammesse insegne bidimensionali collocate all'interno della luce delle forature degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti, dell'architrave o archivolto che delimitano le forature degli esercizi stessi; non devono sporgere dalla superficie del muro. Dovranno essere di materiali pregiati (metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra).

Sono ammesse anche insegne collocate sui muri, lateralmente all'ingresso dell'esercizio, purché non superino le dimensioni di cm. 50 X 70, né siano sporgenti in maniera tale da arrecare pericolo, di materiale pregiati (metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra) e che comunque si armonizzino con le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Sono ammesse inoltre le targhe professionali o di esercizio. Queste devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o compromettano le caratteristiche formali dell'edificio.

INSEGNE A BANDIERA – Di norma non sono ammesse fatta eccezione per quelle atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi, farmacie e similari).

INSEGNE NEL TERRENO – Sono ammesse solo su terreno privato con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente circostante, quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelle frontali o a bandiera.

Zona 1b (centro storico come individuato nel PRG)

INSEGNE FRONTALI - Sono ammesse insegne collocate all'interno della luce delle forature degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti, dell'architrave o archivolto che delimitano le forature degli esercizi stessi; non devono sporgere dalla superficie del muro. Nell'ambito degli alloggi anzidetti, inoltre, dovranno essere rispettati le seguenti caratteristiche: i pannelli dovranno essere bidimensionali e di materiali pregiati (metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra); le insegne costituite lettere singole ed i neon dovranno rispettare i caratteri formali dell'edificio sia nell'uso dei materiali (sono esclusi i plexiglas e simili) che nei colori (sono esclusi i colori accesi che contrastano con il decoro ambientale).

Le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o compromettano le caratteristiche formali dell'edificio.

INSEGNE A BANDIERA – Di norma non sono ammesse fatta eccezione per quelle atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi, farmacie e similari).

INSEGNE NEL TERRENO – Sono ammesse solo su terreno privato con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente circostante, quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelle frontali o a bandiera.

Zona 2 (zona con vincoli ambientali di cui al D. Lgs 490/99)

Sono ammesse tutte le tipologie di cui alle zone 1a e 1b ed inoltre:

INSEGNE FRONTALI – Sono ammesse quelle collocate sopra il vano o i vani di ingresso dell'esercizio e devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante.

INSEGNE A BANDIERA – Su muro o parete - Sono ammesse solo di metallo e di dimensioni contenute (max 500 cmq), inoltre devono rispettare i seguenti parametri:

- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 cm.;

- avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiedi di almeno cm. 30;

- essere collocate sugli edifici: a) ad altezza compresa tra m.3,50 e m.6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale; b) ad altezza superiore a m.3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale ma mai superare il filo inferiore della cornice di gronda. In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m.2,80.

Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi, farmacie e similari) anche di tipologia diversa da quella prescritta, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

INSEGNE NEL TERRENO – Sono ammesse anche sul suolo pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (marciapiedi, scalinate, vie pedonali) con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere lasciato uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all'area di ingombro sul pavimento;
- dovranno essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo e, comunque, a definire un modesto impatto nell'ambiente circostante.

Zona 3 (zone di espansione e periferiche, territorio extraurbano)

In linea generale possono essere collocate insegne di ogni tipo. L'inserimento, comunque, dovrà rispettare valori estetici ed equilibri compositivi da sottoporre a valutazione degli organi tecnici comunali.

Articolo 7 IMPIANTI A CARATTERE PUBBLICITARIO

1. Per impianti a carattere pubblicitario si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati a supportare:

- Pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;
- Pubblica affissione di natura commerciale;
- Affissione diretta dei privati, ossia da parte di soggetti diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio.

2. Ai fini della disciplina del presente Piano si intendono le seguenti tipologie di impianti a carattere pubblicitario:

A. Cartello a muro o autoportante

A.1 - formato fino a mq. 12;

A.2 - formato compreso tra mq. 12 e mq. 18;

B. Impianto per affissioni

B1 Vetrina

B2 Stendardo porta manifesti fino a mq 1,5

B3 Tabella a muro o autoportanti

B3.1 - formati piccoli - 70x100 - (1 foglio);

B3.2 - formati medi - 100x140 - (2 fogli);

B3.3 - formati grandi - 140x200 - (4 fogli).

C. Impianto su arredo urbano

C.1 Supporto informativo con manufatto le cui superfici o parti di esse vengono destinate a messaggi pubblicitari

C.2 Totem

C.3 Pensilina autobus

C.4 Parapedonale

3. In tutto l'ambito urbano è consentita una superficie globale di 1.860 mq. di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:

- Superficie per la pubblica affissione di natura istituzionale/sociale mq. 450 (di cui mq. 190 impianti già esistenti).
- Superficie complessiva per l'affissione diretta dei privati mq. 1.410 così suddivisa:
 1. affissione diretta effettuata su impianti in aree o spazi pubblici e su aree private per mq. 1.260 (di cui mq. 900 già esistenti).
 2. impianti su arredo urbano per mq. 150 (di cui mq. 30 già esistenti)."

4. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi.

Articolo 8 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI A CARATTERE PUBBLICITARIO

1. Gli impianti a carattere pubblicitario disciplinati dal presente piano devono avere le seguenti caratteristiche:

A. Cartello

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, autoportante o a muro, e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può contenere anche messaggi variabili. I formati ammessi sono quelli indicati all'art.7, comma 2.

B. Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, le affissioni di natura commerciale e le affissioni dirette. Sono costituiti da:

- **B1 Vetrina** - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto .di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;
- **B2 Stendardo**- Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nel formato 100 x 150.
- **B3 Tabella a muro** - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, i formati ammessi sono quelli indicati all'art.7, comma 2.

C Impianti su Arredo Urbano

Manufatti collocati di norma su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Sono costituiti da:

- **C.1 Supporto informativo** - Manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.
- **C.2 Totem** - Manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 6 mq. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.
- **C.3 Pensilina autobus** - Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina e avrà una dimensione massima pari a mq. 6.
- **C. 4 Parapedonale** - Struttura metallica in tubolare con Ø mm. 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di

luce, dovrà avere dimensioni di cm. 55x100, con cadenza alternata pieno - vuoto.

Articolo 9 IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'

1. Gli impianti temporanei per affissioni sono ammessi solo su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.

2. Nei cantieri non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata. Non sono ammessi impianti isolati temporanei per affissioni salvo che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo cm. 70 x 100. Questi possono essere collocati nelle aree pedonali, ivi compresi i portici, su appositi supporti.

3. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano i manufatti relativi agli impianti temporanei per la pubblicità.

Articolo 10 MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Non rientrano negli impianti disciplinati dal Piano, ma tuttavia soggetti alla disciplina di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, i seguenti mezzi pubblicitari:

- a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
- b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
- e. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo.
- f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
- g. Le insegne di esercizio dei negozi, targhe e simili.

h. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento.

2. Costituiscono inoltre pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità effettuata per conto altrui normate nei successivi articoli e che non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano:

- pubblicità fonica
- pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
- pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta.
- Pubblicità commerciale per conto altrui, in luoghi aperti al pubblico.
- Pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali.
- Manufatti e cartelli con sponsor.

Articolo 11 MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

1. I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi indicati al punto f) del comma 2 dell'articolo 4 non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor.

2. Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

3. Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che:

- a. Riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor;
- b. Non sia intercambiabile;
- c. Sia contenuto nelle seguenti superfici :
 - Sui manufatti per l'informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 250 cmq.
 - Sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 1500 cmq.
 - Sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi fino a 1000cmq.

Articolo 12 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI A CARATTERE PUBBLICITARIO

1. Ai fini della disciplina del presente Piano la localizzazione degli impianti a carattere pubblicitario potrà avvenire secondo le seguenti articolazioni:

- Nella sottozona 1a sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari: B1 Vetrina; B3.1 - formati piccoli; C.1 Supporto informativo con manufatto le cui superfici o parti di esse vengono destinate a messaggi pubblicitari, C.3 Pensilina autobus; C.4 Parapedonale.

- Nella sottozona 1b sono ammesse tutte le tipologie di impianti pubblicitari di cui alla sottozona 1a ed inoltre: B2 Stendardo porta manifesti; B3.2 – formati medi.

Nella zona 2, ai fini del presente Piano, sono ammesse tutte le tipologie di impianti pubblicitari di cui alla zona 1 ed inoltre: B3.3 – formati grandi; C2 Totem.

Nella zona 3, in prevalenza non sottoposta a vincolo ambientale, sono ammesse tutte le tipologie di impianti pubblicitari così come definiti all'art.7, comma 2.

Articolo 13 IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni, ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della Città.

2. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio. Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni ... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.

3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50 inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.

Articolo 14 BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI

1. Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dal Settore tecnico del comune, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc... di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.

2. Gli striscioni attraverso le vie sono consentiti in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive ... e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzera della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

4. Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere inseriti anche nelle zone 1 e 2 del territorio cittadino per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne.

5. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzera della via.

Nelle zone 1 e 2 del territorio, bandiere, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.

Articolo 15 **ULTERIORI CRITERI DI INSERIMENTO**

1. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese. L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro il centro abitato, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti. Inoltre è vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.

2. La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc.) o di altre indicazioni di interesse pubblico.

3. In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi e stendardi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali ed allineati con uguale altezza dal piano stradale.

TITOLO III - ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 16 **MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

1. Il Piano si attua secondo le seguenti modalità:

- Intervento diretto da parte dei privati
- Intervento diretto da parte del Comune o dell'eventuale ditta appaltante

Tali modalità di attuazione sono riferibili alle tipologie degli impianti pubblicitari come previsto dagli articoli seguenti.

Articolo 17 **INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI**

1. L'intervento diretto da parte dei privati è ammesso di norma per tutte le tipologie di impianti, fatta eccezione per quelli che riguardano la pubblica affissione e la cui attuazione può essere demandata a soggetti concessionari del pubblico servizio.

Articolo 18
INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL COMUNE

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati di norma al Comune che predisporrà un progetto di dettaglio contenente l'ubicazione dei nuovi impianti, con le relative tipologie, ed il riordino dell'esistente.

Articolo 19
INTERVENTO DIRETTO DEI PRIVATI
PER GLI IMPIANTI A CARATTERE PUBBLICITARIO

1. La quota di superficie complessiva per l'affissione diretta dei privati, prevista dall'art.7, comma 3, del presente Regolamento, o parte di essa, potrà essere affidata in concessione mediante gara, ovvero mediante concessioni dirette a ditte private, nel limite di una quantità di superficie, per ogni ditta, non superiore al 10% della quota complessiva del citato art.7, comma 3, e fino ad esaurimento della quota medesima.

2. Per le ditte già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve eventuali quantità superiori che, comunque, andranno a concorrere con la quota di superficie complessiva per l'affissione diretta dei privati prevista dall'art.7, comma 3, del presente Regolamento.

3. L'Amministrazione comunale manterrà un elenco cartaceo e informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione dell'impianto, delle quantità di superfici assegnate, nonché degli estremi dell'autorizzazione.

Articolo 20
DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
PER GLI IMPIANTI A CARATTERE PUBBLICITARIO

1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 5 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

2. L'autorizzazione all'installazione di gigantografie pubblicitarie su ponteggi ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori.

3. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore successive.

4. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo deve essere

presentata con le stesse modalità della prima istanza. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 5 anni, è scaduta senza necessità di disdetta.

Articolo 21 PENALITA' E SANZIONI

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione.

2. Sono considerate difformi, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

3. Il Comune, per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa può disporre la copertura della pubblicità con essi effettuata in modo che sia privata di efficacia, con invito ai responsabili di provvedere direttamente entro 3 giorni dalla notifica dell'atto. Decorso il predetto termine il Comune provvede d'ufficio. Tale copertura, effettuata a cura del Servizio segnaletica del 6° Settore, potrà essere eseguita con le modalità ritenute più congrue ed opportune e delle operazioni compiute verrà redatto apposito processo verbale a cura della Polizia Municipale. L'impianto sarà privo di efficacia pubblicitaria fino a quando i responsabili della violazione non provvederanno a ripristinare lo status quo ante ovvero a ripristinare la pubblicità in modo conforme.

4. Indipendentemente dalla copertura, nei casi in cui gli impianti suddetti siano installati in difformità dal Piano Generale degli Impianti o in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il Comune provvede alla rimozione e alla custodia dell'impianto, previa diffida all'installatore e/o a colui che dispone materialmente o giuridicamente del mezzo pubblicitario, a provvedere direttamente e a proprie spese.

5. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione.

6. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

7. Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

8. In ogni caso gli interventi abusivi, ovvero realizzati in difformità dalla autorizzazione, sono soggetti alle disposizioni di cui al Capo I della Legge 28 novembre 1985, n. 45 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 22 IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa, che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore della nuova normativa, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. I titolari degli impianti di cui al precedente comma dovranno pertanto, entro i termini di cui al precedente comma, indirizzare domanda atta ad ottenere la nuova autorizzazione.

3. L'Amministrazione si pronuncerà sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 60 giorni dal suo ricevimento.

4. In caso di esito negativo, ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso. Tale data non potrà comunque superare 12 mesi dall'inizio del procedimento.

Articolo 23

NORME TRANSITORIE, NORME ABROGATE E NORME DI RINVIO.

1. Per gli aspetti di carattere tributario la materia è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", di competenza del Settore Servizi Tributari.

2. E' abrogato il Capo II del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" di cui alla Del. Comm. n. 76/C del 22.06.1994, fatta eccezione per l'art.23, 3° comma, atteso che riguarda la materia tributaria.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme:

- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.; Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda ai contenuti degli art. 49, 50 e 55 del decreto legge 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.
- D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed integrazioni

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.



CITTA' DI TERMINI IMERESE
 Provincia di Palermo
 2° Settore Tavolario e Artistico

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

- Zona 1a La parte del centro storico con vincoli ambientali di cui al D. Lgs. 490/99
- Zona 1b La rimanente parte del centro storico come istituito nel P.R.C.
- Zona 2 Territorio comunale di particolare pregio ambientale, storico e culturale sottoposto a vincoli ambientali di cui al D. Lgs. 490/99
- Zona 3 Territorio comunale non sottoposto a vincoli ambientali

TAV. 2 Scala 1:2.000

Progettati:
 Arch. Rosario Mucchita
 Com. Salvatore Rizzo
 Collab. Com. Antonino Malotta

